

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA

Il Presidente

Ai Sindaci dei Comuni del Circondario del Tribunale di Verbania

Alla Polizia Locale di Arona, Borgomanero e Verbania

Ai Presidi sanitari degli Ospedali di Verbania e di Borgomanero

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania

Alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Verbania

Oggetto: sentenza della Corte Costituzionale n. 157/2026 in materia di Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Con la sentenza n. 157 resa in data 02.10.2026 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della l. n. 833/1978 nella parte in cui non prevede che la persona sottoposta a T.S.O. sia assistita, tanto nella procedura di convalida quanto in quella di proroga, da un difensore di fiducia o, in mancanza, da uno d'ufficio. In attesa di modificare ed integrare di conseguenza il Protocollo in vigore, elaborato all'esito della precedente sentenza della Corte Costituzionale sul tema, occorre che ciascuno dei soggetti destinatari della presente si uniformi, immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale - che avverrà presumibilmente nei prossimi giorni - al nuovo testo di legge frutto di tale pronuncia, posto che la violazione del diritto alla difesa, così come ivi configurato, rischierebbe di compromettere in radice la validità della convalida sindacale.

A tal fine, dalla lettura della sentenza si può evincere che:

1. L'ordinanza del Sindaco che dispone il Trattamento Sanitario Obbligatorio dovrà contenere anche una dicitura come la seguente: "Il destinatario della presente ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia. In mancanza verrà designato un difensore d'ufficio, attingendo all'elenco di cui all'art. 29 delle norme di attuazione del c.p.p.".
2. La Polizia Locale, contestualmente alla notifica dell'ordinanza sindacale al suo destinatario, con apposito verbale, dovrà raccogliere la nomina fiduciaria da parte della persona destinataria del provvedimento restrittivo, ovvero indicarle il difensore d'ufficio, rivolgendosi a tale scopo al consueto applicativo "difese.dcssrl.it" utilizzato per la nomina dei difensori d'ufficio degli arrestati.

La nomina fiduciaria o quella d'ufficio, unitamente all'ordinanza sindacale, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Polizia Locale al legale individuato, con le

modalità ordinariamente utilizzate per gli arrestati. All'atto della comunicazione, la Polizia locale dovrà anche chiedere al difensore se intende o meno partecipare all'audizione per la convalida, dando atto della risposta nel medesimo verbale. Dalla lettura del testo della sentenza (ove si legge: "il difensore di fiducia, o quello d'ufficio, è tempestivamente avvertito e può partecipare all'audizione svolta dal Giudice tutelare ai fini della convalida") si deduce, infatti, che la nomina del difensore sia obbligatoria ma la sua presenza all'audizione del Giudice tutelare sia solo facoltativa.

3. In ogni caso al difensore dovrà essere tempestivamente notificato dalla cancelleria il provvedimento con cui il Giudice tutelare fissa il giorno, l'ora e le modalità dell'audizione – se da remoto o nel luogo ove il destinatario del trattamento è ristretto – affinché abbia modo, per l'appunto, di prendervi parte.

4. il decreto di convalida emesso dal Giudice tutelare dovrà essere notificato dalla cancelleria al difensore.

5. "Analoghe garanzie" – si legge nella sentenza della Corte Costituzionale – valgono in caso di proroga del T.S.O.".

Verbania, 7 ottobre 2026

Il Presidente
Gianni MACCHIONI

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a horizontal stroke and a small loop at the end.